

Rettifica del regolamento (CE) n. 1096/2008 della Commissione, del 6 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1356/2004 per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione dell'additivo per mangimi «Elancoban», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 298 del 7 novembre 2008)

Pagina 5, considerando 1, seconda frase:

anziché: «Il regolamento (CE) n. 1356/2004 della Commissione (*) ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso, le galline ovaiole e i tacchini, associando l'autorizzazione alla persona responsabile dell'immissione in commercio dell'additivo.»

leggasi: «Il regolamento (CE) n. 1356/2004 della Commissione (*) ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso, le pollastre allevate per la produzione di uova e i tacchini, associando l'autorizzazione alla persona responsabile dell'immissione in commercio dell'additivo.»

Pagina 5, considerando 4:

anziché: «Nel suo parere adottato il 18 giugno 2008 (*), l'Autorità ha concluso che, dopo una nuova valutazione dell'esposizione umana, può essere fissato a un giorno il periodo di sospensione di Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200 e Elancoban 200 per polli da ingrasso, galline ovaiole e tacchini.

(*) Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi (FEEDAP) in merito ad una domanda della Commissione europea relativa al periodo di sospensione dell'Elancoban per polli da ingrasso, galline ovaiole e tacchini da ingrasso. *The EFSA Journal* (2008) 730, pagg. 1-16.»

leggasi: «Nel suo parere adottato il 18 giugno 2008 (*), l'Autorità ha concluso che, dopo una nuova valutazione dell'esposizione umana, può essere fissato a un giorno il periodo di sospensione di Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200 e Elancoban 200 per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e tacchini.

(*) Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi (FEEDAP) in merito ad una domanda della Commissione europea relativa al periodo di sospensione dell'Elancoban per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e tacchini da ingrasso. *The EFSA Journal* (2008) 730, pag. 1.»

Pagina 6, allegato che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1356/2004, tabella, quinta colonna, quarta riga:

anziché: «Galline ovaiole»

leggasi: «Pollastre allevate per la produzione di uova».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 1 del 5 gennaio 2009)

19CE0434

